N. R.G. 31587/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Decima Civile

nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31587/2022 promossa da:

[redacted], come legalmente rappresentata da[redacted] in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecco, via Lungolario C. Battisti, n. 14, come da procura in atti

ATTORI

contro

[redacted], in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via della Guastalla, n. 6, come da procura in atti

CONVENUTO

Conclusioni

Le parti, all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte *ex* art. 127 *ter* c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.

Parte attrice:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito*, contrariis rejectis, *previa ogni necessaria declaratoria di rito e di merito, così giudicare:*

NEL MERITO

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8da3762e4

ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento in capo al [redacted] propri obblighi di intervento ed adozione di tutte le misure più utili alla cessazione delle immissioni sonore eccessive o alla riconduzione delle stesse entro i limiti di normale tollerabilità nel periodo ottobre 2017 – al corrente anno;

ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento in capo al [redacted] all'assunzione di provvedimenti urgenti e opportuni, finalizzati a garantire in favore degli attori il diritto al pacifico ed incondizionato godimento della propria abitazione, a vivere un ambiente sicuro e civile (inteso in senso ampio come, a titolo esemplificativo diritto al sonno tranquillo, al godimento sereno della propria abitazione, contenimento e prevenzione di episodi e fenomeni di violenza);

ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo ottobre 2017 – al corrente anno gli attori hanno subito un danno da lesione del quieto vivere, specificato come in narrativa, - danno non patrimoniale (biologico) ex art. 2043 e 2059 c.c. conseguente alla condotta di inadempimento dell'amministrazione meneghina; e per l'effetto

CONDANNARE il [redacted] al risarcimento del danno a titolo di lesione dell'integrità fisica subita dagli attori per come verrà accertato dalla CTU medico legale

CONDANNARE il Comune di [redacted] al risarcimento del danno in favore degli attori ex art. 2043 e 2059 c.c. a titolo di danno morale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 500,00 per ogni mese in cui si è verificato il pregiudizio e comunque in misura non inferiore ad euro 49.000,00 per ciascuno degli attori con riferimento al periodo ottobre 2017- al corrente anno ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria

ORDINARE al Comune [redacted] l'adozione delle misure più idonee per ristabilire al di sotto della soglia di tollerabilità le immissioni sonore

ORDINARE al Comune [redacted] ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. il pagamento di una penale in favore di ciascun attore pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine; Ogni somma oltre interessi legali dal dovuto al saldo come per legge

IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie ed oneri di fatturazione come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede darsi ingresso alla prova per testi, sulle circostanze di fatto che si articolano in prosieguo da intendersi precedute dalla locuzione "vero che":

1. Dall'ottobre 2017 l'area sita in Milano C. so Garibaldi – Via Moscova è stata interessata da interventi di riqualificazione edilizia ed urbana.

2. L'iniziativa di cui al capitolo che immediatamente precede ha comportato l'apertura di numerosi esercizi commerciali.

3. Tra gli esercizi commerciali di cui al capitolo che precede vi sono [redacted] di

4. Gli esercizi commerciale di cui al capitolo che precede operano nel settore ricettizio.

5. Trattasi di bar, pub, tavole calde, fredde et similia con attività di somministrazione di cibi e bevande.

6. Gli esercizi commerciali aventi insegna [redacted] sono limitrofi all'ingresso del Condominio C.so Garibaldi n. 104.

7. Gli esercizi di cui al capitolo che immediatamente precede e gli ulteriori di cui al capitolo 3 restano mediamente aperti sino alle ore 2 del mattino.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b5d4d1813a4d8ea3762e4

8. Gli esercizi di cui al capitolo che precede provocano inquinamento acustico.

9. Gli esercizi commerciali di cui al capitolo 6 godono di dehor esterni ove vengono somministrati cibi e bevande.

10. Gli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 sono numerosi.

11. Il numero degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 intralcia l'ingresso al condominio C.so Garibaldi 104.

12. Il numero degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 inibisce il passaggio di auto ambulanze.

13. Alcuni degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 rovinano a terra ubriachi dinnanzi all'ingresso del condominio C.so Garibaldi 104.

14. L'alterazione alcolemica degli avventori dei locali di cui ai capitoli 6 e 3 provoca frequenti risse e colluttazioni, con utilizzo anche di armi.

15. Risse, schiamazzi, musica ad alto volume, urla, disordini degli avventori di cui ai capitoli 6 e 3 inibiscono il sonno notturno.

16. Confermo che la documentazione fotografica che mi si rammostra sub doc.ti 20 e 21.

17. I documenti 20 e 21 che mi si rammostrano ritraggono le condizioni degli spazi antistanti l'ingresso del condominio C.so Garibaldi n. 104.

18. Le immagini di cui ai documenti 20 e 21 che mi si rammostrano ritraggono una situazione che perdura dal 2017.

19. I fenomeni di sovraffollamento e di inquinamento acustico nella zona compresa tra c.so Garibaldi 104 e L.go La Foppa civico 5, è più intensa nei fine settimana.

20. Confermo che la situazione fotograficamente descritta ai doc.20 è occorsa durante il periodo di lockdown (9.03-18.05.2020)

21. I componenti della famiglia [redacted] quantomeno dal 2017 soffrono di insonnia e disturbi da stress.

22. La signora [redacted] uso di medicinali ansiolitici (cfr doc. 19).

23. Il signor [redacted] uso di medicinali ansiolicitici (cfr. doc. 17)

24. La famiglia [redacted] serra le finestre della propria abitazione e le persiane anche nei mesi estivi.

25. L'attività di pulizia del condominio di C.so Garibaldi 104, comporta interventi straordinaria per l'igiene dell'androne condominiale.

26. L'androne condominiale risulta ingombro da bicchieri, bottiglie e rifiuti.

27. Rifiuti, bicchieri e bottiglie vengono abbandonati dai clienti dei locali di cui al capitolo 6.

28. I condomini del Condominio di C.so Garibaldi 104 nel 2019 hanno incaricato Fe.Pa di Calandri Federico (pi. 03519550044) del servizio di guardia dell'androne condominiale.

29. Confermo i report di servizio prodotti al doc. 23

30. Il servizio di cui al capitolo precedente è diretto ad evitare ingresso e sosta di persone estranee al condominio di C.so Garibaldi 104.

31. Il personale di vigilanza contrattualizzato segnalava problemi nel far desistere gli avventori dei locali notturni dalla sosta davanti ai portoni di accesso alle scale del Cond. C.so Garibaldi n. 104

32. Il servizio è svolto nelle notti di venerdì, sabato e domenica.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8ea3762e4

33. Il signor [redacted] impiegato con mansioni di Program Manager e IPT Leader presso Leonardo S.p.A.

34. La suddetta mansione richiede concentrazione.

35. Le mansioni di adibizione de[redacted]li comportano la gestione e l'impiego di ingenti somme di denaro

36. Il Signor [redacted]ha rilevanti responsabilità derivanti dalla propria occupazione lavorativa.

37. La signora [redacted] impiegata adibita al settore Contabilità Generale presso Aon Reinsurance Italia S.p.A.

38. Le mansioni di adibizione della signora [redacted] richiedono concentrazione

39. Le mansioni di adibizione della signora [redacted] implicano la gestione e l'impiego di ingenti somme di denaro

40. La signorina [redacted] studente al Politecnico di Milano – facoltà Meccanica

41. La signorina [redacted]quenta la classe III media presso la scuola ICS MILANO SPIGA

42. [redacted] dormono nella medesima stanza

43. [redacted] pur coricandosi alle ore 22, prende sonno alle ore 2

44. [redacted]a accusano scarso rendimento scolastico ascrivibile a stanchezza e spossatezza

45. I signori [redacted]le accusano difficoltà di concentrazione lavorativa dal 2017

46. La spossatezza di cui ai capitoli che precedono deriva dal mancato riposo notturno.

47. Gli attori, di sera, sono costretti a guardare la tv con volume impostato al 32 o livelli superiori

48. Tale condotta ingenera emicrania più giorni alla settimana

49. [redacted] con prevalenza nei week end, occupano il dopocena con i propri hobbies

50. L'attività di cui al capitolo che precede ritarda il tempo del riposo notturno.

51. Gli attori ospitano amici e parenti durante i fine settimana.

52. L'ambiente domestico [redacted] rumoroso

53. Gli attori vanno al supermercato e/o fanno acquisti rincasando prima delle ore 17.

54. L'eventuale rientro dopo l'orario indicato al capitolo precedente risulta difficoltoso dall'affollamento dell'area antistante e limitrofa rispetto al portone condominiale.

55. Dalle ore 17 sino alle 6 della mattina successiva stazionano avanti l'androne di ingresso del Cond. Di C.so Garibaldi n. 104 gli avventori dei locali di cui al cap. 3

56. La signora [redacted]a causa del rumore antropico proveniente dalla strada, dal 2018 si addormenta con la televisione della camera da letto accesa.

57. Gli attori soffrono di attacchi di panico

58. Alle ore 3 transitano nel tratto compreso tra C.so Garibaldi e L.go La Foppa i furgoni AMSA per le pulizie e la raccolta vetro

59. Confermo quanto indicato nella relazione prodotta quale doc. 24 e doc. 2

Si indicano come testimoni: - dott. [redacted] 201[redacted] Milano - sig. [redacted]

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf8134a6ea3762e4

[redacted]

limiti di Legge DPCM 14/11/1997 presso l'abitazione degli attori di C.so Garibaldi n. 104.

Ordinare ex art. 210 -213 c.p.c. ad Arpa ed al Comune di Milano la produzione delle relazioni fonometriche rilevate nel tratto compreso tra c.so Garibaldi 104 e il numero 5 di L.go La Foppa nel periodo 2016-2025

Disporre CTU medico-legale sulla persona degli attori [redacted] volta ad accertare la sussistenza di tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi conseguenti alla permanenza in una condizione abitativa caratterizzata da molestie, anche sonore e degrado, per come descritto in narrativa.

Disporre CTU medico legale preordinata alla esatta determinazione di danno psico fisico derivato dagli attori per essere stati costretti negli anni 2017-2025 a vivere in costanza di fenomeni di inquinamento acustico, oltre che di degrado e di pericolosità sociale;

Disporre CTU tecnica volta ad accertare e/o confermare l'attuale superamento dei limiti di tollerabilità sonora nell'appartamento degli attori di C.so Garibaldi n. 104".

Parte convenuta:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,* contrariis reiectis, *così giudicare:*

In via preliminare:

- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione a tutte le ***domande aventi ad oggetto il sindacato sull'operato del Comune di Milano e ordini di*** *facere;*

dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milano in relazione alle domande risarcitorie.

Nel merito:

- rigettare le domande tutte formulate nei confronti del Comune di Milano in quanto infondate e non provate non ***essendo ravvisabile alcun inadempimento né alcuna responsabilità in relazione all'asserito evento dannoso lamento. Con*** *vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di* ***Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano".***

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [redacted] convenivano in giudizio il Comune di Milano chiedendo: 1) accertarsi e dichiararsi l'inadempimento in capo al Comune di Milano ai propri obblighi di intervento ed adozione di tutte le misure più utili alla cessazione delle immissioni sonore eccessive o alla riconduzione delle stesse entro i limiti di normale tollerabilità nel periodo ottobre 2017- agosto 2022;

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d41d1813a4d8ea3762c4

2) accertare e dichiarare l'inadempimento in capo al Comune di Milano all'assunzione di provvedimenti urgenti e opportuni, finalizzati a garantire in favore degli attori il diritto al pacifico ed incondizionato godimento della propria abitazione, a vivere un ambiente sicuro e civile (inteso in senso ampio come, a titolo esemplificativo diritto al sonno tranquillo, al godimento sereno della propria abitazione, contenimento e prevenzione di episodi e fenomeni di violenza); 3) accertare e dichiarare che nel periodo ottobre 2017 – agosto 2022 gli attori hanno subito un danno da lesione del quieto vivere, specificato come in narrativa, - danno non patrimoniale (biologico) *ex* art. 2043 e 2059 c.c. conseguente alla condotta di inadempimento dell'amministrazione comunale e, per l'effetto, condannare il Comune di Milano al risarcimento del danno a titolo di lesione dell'integrità fisica subita dagli attori per come verrà accertato dalla CTU medico legale; condannare il Comune di Milano al risarcimento del danno in favore degli attori *ex* art. 2043 e 2059 c.c. a titolo di danno morale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 500,00 per ogni mese in cui si è verificato il pregiudizio e comunque in misura non inferiore ad euro 29.000,00 per ciascuno degli attori con riferimento al periodo ottobre 2017- agosto 2022 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché ordinare al Comune di Milano l'adozione delle misure più idonee per ristabilire al di sotto della soglia di tollerabilità le immissioni sonore e ordinare al Comune di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 *bis* c.p.c. il pagamento di una penale in favore di ciascun attore pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine.

In particolare, gli attori allegavano e deducevano:

- che sono tutti residenti nell'appartamento ubicato al piano secondo, facente parte del compendio condominiale sito in Milano Corso Garibaldi n. 104;
- che oggetto del contenzioso è la pretesa risarcitoria che la famiglia Iazzarelli spiega nei confronti dell'Ente convenuto, posta la situazione di ritenuta invivibilità abitativa, quanto meno dall'anno 2017, come accertata dal proprio c.t.p., connotata da molestie sonore, inaccessibilità a tratti all'abitazione, in un crescendo di degrado;
- che le predette immissioni sonore superano la soglia di tollerabilità e che gli odori molesti, i fenomeni di risse e disturbo della quiete e gli episodi di letterale inciviltà violano financo la proprietà privata e sono ascrivibili al fenomeno della "movida";
- che, nello specifico, la soglia del rumorosità – ben oltre i limiti di tollerabilità – era ed è imputabile alla diffusione di musica e alla proiezione di partite di calcio dai locali commerciali (in prevalenza bar e ristoranti), ai costanti assembramenti all'aperto di avventori dei richiamati esercizi tra cui si annoverano [redacted]
- che l'annosa questione delle molestie sonore di Corso Garibaldi è stata altresì oggetto di un complesso contenzioso amministrativo volto ad accertare la legittimità delle ordinanze comunali con le quali l'amministrazione milanese è stata condannata ad emendare, arginare il fenomeno, senza tuttavia fattivo accettabile seguito, con lesione del diritto degli attori di godere anche solo del dovuto riposo notturno;
- che nell'ottobre 2017, i condomini del Condominio Garibaldi n. 104, tra cui gli odierni attori, si erano determinati a conferire mandato all'amministratore condominiale, [redacted], a

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA Di FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fd1813a4d8ea3762e4

che commissionasse all'ing. [redacted] (tecnico competente per acustica ambientale ai sensi della lelle n. 447/95) la verifica di immissioni sonore per l'accertamento dell'eventuale superamento dei limiti vigenti prescritti nel D.P.C.M. 14.11.1997 e tali rilevazioni avevano segnalato un significativo sforamento del criterio differenziale notturno nell'appartamento attoreo (a titolo esemplificativo per il periodo notturno il limite di tollerabilità è fissato in 55 db e nella realtà è stato accertato un valore di media gaussiana pari a 67,6 db per l'orario 23.00- 3.00);

- che il 15 marzo 2018 il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 segnalava al Comune di Milano le criticità presenti nella propria area circostante e richiedeva, altresì, l'adozione dei dovuti provvedimenti;
- che decorsi oltre cinque mesi dalla presentazione della suindicata istanza e in assenza di qualsivoglia riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, il Condominio adiva il TAR competente territorialmente onde vedere accertata la sussistenza - in capo al Comune di Milano - dell'obbligo di provvedere sull'istanza del 15.3.2018;
- che con sentenza n. 1979/2019 il TAR accoglieva il summenzionato ricorso e, per l'effetto, ordinava al Comune di Milano di provvedere sulla citata istanza entro il termine di 60 giorni "*dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza*";
- che, al fine di ottemperare alla citata sentenza, in data 22 novembre 2019 il Comune di Milano emetteva la nota con la quale riteneva di "*confermare l'insussistenza dei requisiti per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti di limitazione degli orari delle attività commerciali*";
- che l'ordinanza comunale si poneva, invero, in contrasto con quanto accertato da ARPA Lombardia in data 19 aprile 2019 la quale, chiamata ad esprimersi in merito alla situazione acustica dell'area adiacente il Condominio di Corso Garibaldi 104, attestava: 1) "*per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla PCA del Comune di Milano. In particolare nella notte tra il venerdì e sabato, si evidenzia un Leq di 77,0 dB(A) con 22,0 dB(A) oltre il limite di Legge. Si osserva che tale valore ecederebbe anche il limite massimo previsto per le zone esclusivamente industriali (VI Classe), posto a 70,0 dB(A) dal DPCM 14/11/97*"; 2) "*si precisa che dal sito di misura il contributo più rilevante è determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso e in Largo la Foppa*";
- che, con ricorso iscritto al TAR R.G. 244/2020, il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 chiedeva l'ottemperanza della summenzionata sentenza n. 1979/2019, nonché l'accertamento della nullità e/o l'annullamento della predetta nota comunale del 22.11.2019;
- che, nelle more del giudizio, il Comune di Milano rappresentava al Giudice Amministrativo l'avvio di iniziative asseritamente idonee ad ottemperare alla sentenza n. 1979/2019 e, quindi, capaci di mitigare l'inquinamento acustico presente nella zona di Corso Garibaldi e che, con Ordinanza n. 907/2020 il T.A.R. Milano ordinava ad ARPA Lombardia di effettuare nuove rilevazioni e, contestualmente, rinviava la trattazione della causa all'udienza del 23.9.2020;
- che, all'esito degli accertamenti dell'ARPA Lombardia, Il TAR constatava l'inadeguatezza delle iniziative avviate dal Comune di Milano onde ricondurre l'inquinamento acustico lamentato dal Condommio entro i parametri definiti dal Legislatore e con la sentenza n. 2054/2020 accoglieva il ricorso di ottemperanza e ordinava al Comune di Milano "*di adottare entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, provvedimenti tali da*

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fd1813a4d8ea376264

ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti" e, in particolare, il T.A.R ordinava all'Amministrazione di: (i) intervenire sulle principali cause delle immissioni sonore, accertate dal Giudice nel "*contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso e in Largo la Foppa*": (ii) di conseguenza, assumere misure in merito tanto alla "***vendita di bevande, anche per asporto, in orario notturno***", *quanto all'*"***attività svolta nei diversi plateatici dai locali presenti sul Corso e in Largo la Foppa, sempre in orario notturno***";

- che, in ottemperanza alle sopra richiamate sentenze nn. 1979/2019 e 2054/2020, il Comune di Milano ha assunto in data 12.11.2020 l'ordinanza con la quale ha disposto "*a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa*" il divieto della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, "*nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive*" e, negli stessi giorni e con i medesimi orari, ha disposto nei confronti di "*tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa" il divieto "di utilizzare il plateatico per qualunque attività*";

- che la predetta ordinanza comunale era tuttavia inidonea ad inibire le molestie provenienti dalla movida poiché introduceva limitazioni all'utilizzo dei plateatici nonché alla vendita e alla somministrazione per asporto (i) solo dalle 00.00 alle 06.00 (e non per l'intero periodo notturno), (ii) solo nei giorni festivi e prefestivi (e non per l'intera settimana), (iii) quanto alla vendita, con riferimento alle sole bevande alcoliche, (iv) il tutto solo sino a una "*successiva rilevazione da parte di ARPA che accerti la riduzione delle immissione acustiche nel limite dei parametri massimi consentiti*";

- che quanto sopra veniva altresì ribadito dal TAR con la sentenza n. 1214/2021 nella quale si ordinava al Comune di Milano di adottare entro 15 giorni "*i provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti, secondo quanto precisato in motivazione*";

- che, in data 4.6.2021, il Comune, in asserita ottemperanza al *decisum* giurisdizionale, aveva emesso l'ordinanza comunale "*Prot. 04/06/2021.0303964.I. – Rep. OR1C0 0000041/2021*" con cui aveva disposto agli esercizi della zona, da un lato, il divieto per tutti i giorni della settimana dalle 22.00 alle 6.00 "*della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche*" e, dall'altro, nei medesimi giorni ma solo dalle 00.00 alle 6.00, "*il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività*";

- che, oltre all'ordinanza comunale n. 41/2021, anche la successiva ordinanza n. 54/2021 non aveva sortito l'effetto sperato in quanto prevedeva limitazioni solo nel fine settimana, così ponendosi in antitesi con quanto precedentemente statuito laddove stabiliva, in modo non compatibile con finalità di tutela delle esigenze residenziali, che "*dalle ore 22.00 alle ore 05.00 era consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione*"; tale ordinanza è stata infatti annullata con la sentenza n. 757/22 del TAR Lombardia;

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c6296dd1d1813a4c8ea3762e4

- che, dunque, è acclarato e provato documentalmente, a mezzo delle relazioni tecniche dell'ARPA, come i condomini degli stabili di Corso Garibaldi n. 104, ivi inclusi gli attori, abbiano subito lesione dei propri diritti, provocati non certo da necessità contingibili ed urgenti, ma dalla movida milanese e dall'inerzia di chi sia istituzionalmente chiamato alla tutela di tutti i cittadini e ciò quantomeno dal 2017;

- che tale situazione persiste all'attualità a fronte della sostanziale inottemperanza da parte del Comune;

- che sussistono, dunque, i presupposti per agire nei confronti del Comune di Milano con la formulazione di una domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalle immissioni rumorose illecite che spetta legittimamente ai proprietari degli immobili raggiunti da tali immissioni (e in via estensiva anche ai titolari di diritti di godimenti degli immobili interessati) ai sensi dell'art. 844 c.c.;

- che, in punto di diritto, dalla vicenda giudiziaria amministrativa che vede coinvolto il Comune di Milano e i condomini di Corso Garibaldi n. 104 si evince come, nonostante le molteplici ordinanze emesse in ottemperanza delle sentenze del TAR Lombardia, il Comune di Milano non abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per il quartiere Moscova, secondo la classificazione acustica e per evitare o contenere gli effetti nocivi della movida in quanto, sebbene le propagazioni moleste provengano dalla libera aggregazione delle persone al di fuori dei locali e quindi esulino dalla positiva attività del Comune di Milano, spetta alla p.a. l'adozione di regolamenti e ordinanze contingenti per limitare i danni ai residenti che vivono nella zona interessata dalla movida; che, infatti, la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) individua, all'art. 6, le specifiche competenze dei Comuni: l'art. 7 disciplina l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale e i piani di risanamento acustico, l'art. 14, richiamato dall'art. 6, regola la materia dei controlli e l'art. 9 prevede l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per il ricorso temporaneo a forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività. I piani di risanamento devono individuare la tipologia e l'entità dei rumori e l'individuazione delle priorità, delle modalità e dei tempi necessari per raggiungere l'obiettivo, anche attraverso l'adozione di misure cautelari a carattere d'urgenza;

- che tale comportamento omissivo del Comune ha determinato la lesione del diritto degli attori al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al tranquillo godimento dell'habitat domestico e di quartiere e il danno patito per violazione del quieto vivere ha natura non patrimoniale e come tale non può che essere valutato con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare;

- che, in relazione al *quantum* della pretesa creditoria, gli attori stimano corretta una valutazione equitativa del risarcimento del danno computato in euro 500,00 per ciascun mese in cui ciascun attore ha dovuto patire la situazione inaccettabile sopra enunciata e, pertanto, a far data dall'ottobre 2017, ovvero dai primi accertamenti tecnici sonori che hanno comprovato il superamento dei limiti di tollerabilità, la domanda risarcitoria deve essere quindi formulata per complessivi euro 29.000,00 (ovvero euro 500,00 mensili da ottobre 2017 a agosto 2022) per ciascuno degli attori residenti in Corso Garibaldi 104.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d1df1813a4d8ea3762e4

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo e deducendo quanto segue.

In primo luogo, l'ente locale eccepiva il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo in quanto il Tribunale ordinario adito, secondo la prospettazione di parte attrice, dovrebbe disapplicare o considerare *tamquam non esset* il provvedimento amministrativo pur ritenuto legittimo dal giudice deputato costituzionalmente allo scrutinio di legittimità nonché a conoscere della contrarietà all'ordinamento dell'attività amministrativa.

In secondo luogo, il Comune di Milano eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché il fatto dannoso non sarebbe in alcun modo riconducibile ad alcuna omissione o condotta della civica amministrazione anche in ordine all'insussistenza delle fattispecie di cui agli articoli 844 c.c. e 2043 c.c., invocate da parte attrice.

Nel merito, l'ente locale eccepiva l'insussistenza dei presupposti dei disposti normativi invocati e, pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda attorea nei suoi confronti formulata e contestava altresì, in ogni caso, la quantificazione del danno come operata da parte attrice.

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'acquisizione *ex* art. 213 c.p.c. delle relazioni dell'ARPA e l'espletamento di accertamenti tecnici di natura fonometrica.

All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 30.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini *ex* art. 190 c.p.c. *ratione temporis* applicabile.

2. In merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 25.03.2023, non avendo la difesa attorea dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento e precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.

3. In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune di Milano.

3.1. In relazione all'eccepito difetto di giurisdizione, ritiene il Tribunale che debba preliminarmente procedersi con la qualificazione della domanda attorea.

Parte attrice ha dedotto una responsabilità extracontrattuale del Comune di Milano in quanto l'ente non avrebbe posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per il quartiere Moscova, secondo la classificazione acustica e per evitare o contenere gli effetti nocivi della c.d. "movida" e ciò anche in quanto i provvedimenti emanati dal Comune di Milano si sono palesati del tutto insufficienti per ricondurre la rumorosità del quartiere entro i limiti di legge. Gli attori hanno dunque sostanzialmente dedotto un comportamento omissivo dell'ente locale in termini di *mala gestio* che avrebbe contribuito alla provocazione del danno non patrimoniale lamentato dagli attori.

In questi termini dedotta la responsabilità del Comune convenuto, la domanda formulata deve, dunque, qualificarsi in termini di domanda volta ad accertare la responsabilità risarcitoria da fatto illecito, ovvero da comportamento omissivo colposo posto in essere dall'ente nei confronti degli attori e idoneo a cagionare il danno conseguenza lamentato dalla [redacted] nella specie un

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fd1813a4d8ce3762e4

danno alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati nonché domanda volta alla condanna dell'amministrazione ad un *facere*, ovvero ad adottare le misure idonee a limitare le immissioni sonore.

Non si ravvisa, nella specie, alcuna domanda volta a sindacare l'esercizio del potere amministrativo bensì esclusivamente un'attività o comportamento materiale soggetti al *neminem laedere* e idonei a compromettere il diritto soggettivo alla salute, non suscettibile di affievolimento e gli interessi costituzionalmente tutelati.

Così qualificata la domanda, l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del Tribunale amministrativo regionale deve ritenersi infondata.

Al riguardo, come chiarito dalla Suprema Corte a sezioni unite, "*l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un* "facere"*, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del* neminem laedere" (cfr. Cass. civ., sez. unite, 2312/2025). Con particolare riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti, la Suprema Corte ha statuito che "*La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del* neminem laedere *- è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al* facere *necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del* neminem laedere" (v. Cass. civ. 29798/2025).

Ancora, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella ordinanza n. 21993 del 12 ottobre 2020, ha inoltre chiarito che "*...In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda, proposta dai cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pubblica Amministrazione a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e di prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al Giudice Ordinario non solo per conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna a un 'facere', tale domanda non investendo scelte e atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del* 'neminem laedere'".

Orbene, nella specie gli attori non si dolgono della legittimità od illegittimità dei provvedimenti richiamati dal Comune ed adottati in relazione alla situazione del quartiere in cui vivono, ma dell'intollerabilità delle immissioni, del pregiudizio (anche alla salute intesa in senso ampio) che ne è loro derivato e del fatto che il Comune non abbia provveduto a ricondurle nell'ambito della normale tollerabilità.

La *causa petendi*, dunque, non sta nel cattivo esercizio di un potere pubblico manifestato tramite atti o comportamenti materiali e le deduzioni relative ai provvedimenti adottati non fondano le domande ma sono soltanto il presupposto fattuale rilevante ai fini dell'illecito aquiliano dedotto.

Declinando tali principi alla fattispecie, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b5d4df1813a4d8ea3762e4

3.2. In relazione all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dal Comune di Milano, giova rilevare che l'eccezione deve essere riqualificata in termini di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio (v. Cass. 15 novembre 2016, n. 23245).

Ed infatti, in punto di diritto, giova precisare che è *ius receptum* della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la *legittimatio ad causam*, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016).

Orbene, nella specie l'eccezione sollevata dall'ente locale (chiamato a rispondere di un danno da violazione del *neminem laedere*) attiene non già alla legittimazione passiva, bensì al merito, avendo il Comune contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale affermato dalla parte attrice e comunque la corretta identificazione, da parte degli attori, dei soggetti di tale rapporto (ed in particolare del soggetto asseritamente responsabile della lesione del diritto fatto valere in giudizio).

4. Ciò premesso, deve a questo punto esaminarsi la domanda nel merito.

4.1. Gli attori hanno formulato sia una azione inibitoria che un'azione risarcitoria invocando sia il disposto normativo di cui all'art. 844 c.c. che il disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c..

L'art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della "*normale tollerabilità*", senza essere giustificate da "*esigenze della produzione*", il diritto alla cessazione delle stesse nonché al risarcimento del danno.

Tuttavia, l'azione risarcitoria *ex* art. 844 c.c. non si estende alla tutela dei diritti personalissimi, per cui in caso di allegazione e deduzione di danni alla salute (no agito facendo valere la violazione dell'art. 844 c.c. e la lesione del loro diritto alla salute (da intendersi in senso ampio, anche quale diritto di vivere in un ambiente salubre), sia da immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino, sia da fatto illecito, sarà necessario il ricorso ai disposti normativi di cui agli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c..

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, al riguardo, che la domanda risarcitoria va formulata in modo autonomo e non può ritenersi compresa nell'azione inibitoria intesa a far cessare le immissioni in applicazione dell'art. 844 c.c. (cfr. *ex multis* Cass. civ. 15509/2000).

Ciò premesso, deve dunque ritenersi che l'azione inibitoria formulata trova pacifico fondamento normativo nell'art. 844 c.c., mentre la domanda risarcitoria per il lamentato danno non patrimoniale da fatto illecito è da ricondursi alla fattispecie della responsabilità aquiliana *ex* artt. 2043 e 2059 c.c., come allegato dalla stessa difesa attorea.

Con riguardo alla responsabilità da fatto illecito deve rammentarsi che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fd1813a4d8ea3762e4

È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c..

Pertanto, la nozione di "danno" rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili: il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.

Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi, esclusivamente, il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.

Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità "strutturale" (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "*che siano conseguenza immediata e diretta*" del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze annose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 576 del 2008).

4.2. Ciò chiarito, deve procedersi alla ricostruzione del quadro normativo in materia di inquinamento acustico.

La norma sull'"*inquinamento acustico*" più risalente, ma ancora vigente, è l'art. 659 del codice penale entrato in vigore nel 1931: "*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila*".

Il codice civile del 1942, all'art. 844, come visto, stabilisce che: "*Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso*".

Nell'applicazione del predetto disposto normativo si deve considerare anche quanto stabilito dalla Legge 27.02.2009 n. 13 all'art.6-*ter*, la quale dispone che: "*Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso*".

Successivamente è stata emanata la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".

La predetta legge:

- stabilisce "i *principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico*",
- definisce "*inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,*

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4dcf1813a4d8ca376204

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi";

- distingue le "*sorgenti sonore*" in: "*sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative*", "*sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese*" tra quelle "fisse"; - "*sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale*".

La legge n. 447/1995 stabilisce, altresì, che gli enti locali devono procedere alla "*classificazione acustica del territorio*" ossia alla redazione di un piano (Piano di Classificazione Acustica o Piano di Zonizzazione Acustica) nel quale per ciascuna zona (o "area") del territorio è indicata la relativa "*classe acustica*". A livello regionale vi è la legge regionale 13 del 2001 che ribadisce la competenza comunale in materia di controllo del fenomeno dell'inquinamento acustico.

Le classi di destinazione d'uso in base alle quali i Comuni devono procedere alla classificazione acustica del territorio sono state definite dal DPCM 14.11.1997, il quale ha definito e determinato i valori limite delle sorgenti sonore. Nello specifico, il predetto DPCM ha suddiviso ha previsto sei diverse classi di destinazione d'uso: 1) aree particolarmente protette; 2) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; 3) aree di tipo misto; 4) aree di intensa attività umana; 5) aree prevalentemente industriali; 6) aree esclusivamente industriali.

In particolare, il DPCM 14.11.1997 stabilisce che nelle zone di classe acustica IV "*aree di intensa attività umana*" nella quale ricade l'immobile degli attori:

a) ciascuna singola sorgente sonora non possa emettere verso l'ambiente più di 60 dB(A) nel "*tempo di riferimento*" diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e non più di 50 dB(A) nel "*tempo di riferimento*" notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00);

b) che tutte le sorgenti sonore presenti nell'ambiente non possano nell'insieme immettere nell'ambiente più di più di 65 dB(A) nel "tempo di riferimento" diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e non più di 55 dB(A) nel "tempo di riferimento" notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00);

c) che ciascuna singola sorgente sonora non possa determinare un incremento di immissione di rumore all'interno di un ambiente abitativo maggiore di 5 dB(A) durante il "tempo di riferimento" diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e maggiore di 3 dB(A) nel "tempo di riferimento" notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00).

I limiti di cui al punto a), rappresentano il "*Valori limite di emissione*", il cui significato è facilmente comprensibile e intuibile perché quotidiana è l'esperienza di confrontarsi con macchinari, attrezzature e attività (ossia "sorgenti sonore") più o meno rumorose.

I limiti di cui al punto b), rappresentano i "*Valori limite assoluti di immissione*", ossia il rumore complessivamente presente in un ambiente il cui significato è anch'esso facilmente comprensibile e intuibile perché quotidiana è l'esperienza di trovarsi in luoghi ("ambienti esterni") silenziosi, piuttosto che in luoghi rumorosi.

I limiti di cui al punto c) rappresentano i "*Valori limite differenziali di immissione*".

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629bb6d4fdf1813a4d8ea3762e4

Come chiarito anche dal c.t.u., nel momento in cui si attiva una sorgente sonora, essa genera un rumore che si aggiunge al rumore già presente nell'ambiente in cui la sorgente si trova; "*il rumore aggiunto da questa sorgente genererà un disturbo tanto maggiore quanto più è basso il livello del rumore ambientale presente e, viceversa, genererà un disturbo minore quanto maggiore è il rumore ambientale già presente: ad esempio il transito di una automobile con la radio ad alto volume o di una motocicletta con la marmitta bucata, determinerà un disturbo maggiore su una persona che legge in un parco silenzioso, rispetto ad una persona che si trova sul bordo della pista di un aeroporto mentre decolla un aereo. La valutazione del "valore limite differenziale di immissione" ha la funzione di stimare l'entità del disturbo che una sorgente sonora determina sul recettore in funzione della differenza tra rumore ambientale o di fondo e il livello di rumore che la sorgente emette*" (v. relazione peritale, p. 27).

Con riguardo al rumore c.d. antropico, a livello normativo regionale non esiste una normativa specifica che regola il rumore generato da una "folla di persone" riunita su uno spazio pubblico.

Infatti, la normativa sull'acustica risulta rivolta principalmente alla regolazione delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto, degli impianti a servizio di edifici e delle attività produttive di qualsiasi genere, comprese anche quelle di intrattenimento. In relazione alle attività di intrattenimento, il "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*", dato dal DPCM 16.04.1999 n. 215, "*determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto*". Tale regolamento, dunque, regola solo l'emissione di rumore dagli impianti di diffusione sonora di dette attività, ma non il rumore delle persone in uno spazio pubblico.

La Regione Lombardia ha inoltre fornito delle indicazioni relative alla valutazione del rumore delle "*persone parlanti*" nel documento allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante "*Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*" come modificato ed integrato con DGR X/1217 del 10.01.2014; al predetto documento è allegata una "*Appendice relativa ai criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi*".

In detta appendice "*Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire*". In particolare, si prevede che nella documentazione di valutazione di impatto acustico siano indicati: "*Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza*".

Nel caso di "*Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto)*" devono essere indicati anche gli "*orari di fruizione al pubblico o agli utenti e … numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione*".

In tale caso, "*Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A)*".

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8ea3762e4

Alla luce delle predette previsioni deve dunque ritenersi che la normativa regionale prevede che il rumore generato dagli "*avventori parlanti*" sia valutato in relazione alle singole attività, ovvero in relazione alla presenza o meno degli avventori all'interno dei locali o nei *debors*.

Nel caso in cui si tratti di uno spazio pubblico concesso in uso temporaneo a dei pubblici esercizi, è possibile ritenere che l'attività svolta su quello spazio pubblico sia sostanzialmente equivalente a quella del pubblico esercizio a cui è stato concesso e, dunque, che esso ricada nello stesso ambito normativo del pubblico esercizio.

4.3. In materia di immissioni di rumore, come anticipato *supra*, l'art. 844 c.c. richiama la nozione di "*normale tollerabilità*". Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha adottato, quale criterio per definire i limiti della normale tollerabilità, il criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo.

Tale limite risulta più restrittivo rispetto a quello del DPCM 14.11.1997, il quale, invece, prevede il differenziale di 3 dB solo in relazione al periodo notturno (22:00/06:00), mentre il differenziale di 5 dB per il periodo diurno (06:00/22:00).

Sul punto è stato affermato che "*costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c. da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose*", ovvero l'attuale DPCM 14.11.1994.

Ed infatti, "*Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a.*" (cfr. Cassazione civile, sez. II, sent. n. 10735 del 3 agosto 2001).

La successiva giurisprudenza ha chiarito che "*i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità*" (cfr. Cass. civ. 23754/2018, Pres. Giusti).

4.4. Fatta tale premessa, occorre a questo punto accertare, al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, se la famiglia [redacted], all'interno delle proprie abitazioni, sia stata esposta ad immissioni sonore eccedenti i limiti predetti.

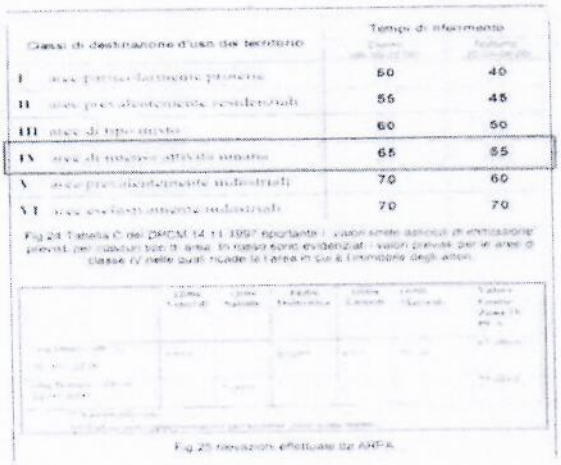
Sul punto deve aversi riguardo sia alla relazione tecnica parte (v. doc. 2, fasc. att.) che ha trovato riscontro nel complessivo compendio probatorio, sia alle relazioni dell'ARPA Lombardia del 2019 e 2020, prodotte in atti (v. docc. 5 e 8, fasc. att.), sia alle risultanze peritali della c.t.u. fonometrica espletata in corso di causa ed affidata all'ing. Provenzano.

4.4.1. Nella relazione dell'ing. [redacted], prodotta in giudizio (v. doc. 2, fasc. att.), emerge che dalle misurazioni fonometriche effettuate il 12-13 ottobre 2017 sono state riscontrate immissioni rumorose notturne con "*un significativo sforamento del criterio differenziale notturno il cui valore consentito è pari a 3dB*" (v. doc. 2, fasc. att.); tale c.t.p. ha trovato, come detto, riscontro nel complessivo compendio probatorio e, in ogni caso, il Comune non ha contestato l'effettiva esistenza di immissioni rumorose

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d6ba3762e4

eccedenti la soglia della normale tollerabilità antecedenti ai rilievi dell'ARPA, ma anzi, consapevole della peculiare situazione, sin dal 2018 aveva disposto l'intervento tramite la Polizia Locale (v. doc. 9, fasc. Comune).

4.4.2. Nella relazione ARPA dell'aprile 2019 si legge: "*In questa relazione viene valutato il valore di immissione assoluto riferito alla zona IV del PCA del Comune di Milano. Si precisa che dal sito di misura il contributo più rilevante è determinato da contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso e in Largo la Foppa. Il rumore da traffico non è rilevante dal punto di misura in quanto il tratto di Corso Garibaldi è una ZTL sempre attiva. Indagine effettuata e sorgenti specifiche: Le indagini fonometriche sono state effettuate al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dal DPCM 14 novembre 1997 Tabella C 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" (v. doc. 5, fasc. att.).



Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Fig 24 Tabella C del DPCM 14.11.1997 riportante i valori limite assoluti di immissione previsti per ciascun tipo di area. In rosso sono evidenziati i valori previsti per le aree di classe IV nelle quali ricade la zona in cui è ubicato degli alloggi

Fig 25 rilevazioni effettuate da ARPA

Nella figura n. 24 della relazione peritale si vede la Tabella C del DPCM 14.11.1997 riportante i "*valori limite assoluti di immissione*" previsti per ciascun tipo di area; nella successiva figura n. 25 si leggono i risultati delle rilevazioni effettuate da ARPA dalle ore 15:18 del 12.04.2019 alle ore 15:18 del 16.04.2019.

4.4.3. Nella relazione ARPA del settembre 2020 si legge: "*L'ordinanza 244/2020 del TAR Lombardia dispone a carico della scrivente Agenzia "effettuare nuove rilevazioni e gli stessi accertamenti tecnici cui si riferisce la relazione del 19 aprile 2019, con la precisazione che tali rilievi dovranno essere eseguiti senza preavviso ai gestori degli esercizi commerciali, dopo che la disciplina recante la regolamentazione dello svolgimento delle attività commerciali, correlata all'emergenza COVID-19 ne consentirà la riapertura secondo gli orari corrispondenti a quelli praticati al tempo di effettuazione degli accertamenti tecnici sottesi alla relazione del 19 aprile 2019. Tali rilievi dovranno essere eseguiti senza preavviso sull'arco di più giorni e in modo tale da comprendere almeno tre fine settimana anche non consecutivi*" […] "*In questa relazione viene valutato il valore di immissione assoluto riferito alla zona IV del PCA del Comune di Milano. Si precisa che dal sito di misura il contributo più rilevante è determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso e in Largo la Foppa. Il rumore da traffico non risulta rilevante in quanto il tratto del Corso Garibaldi è una ZTL sempre attiva*" (v. doc. 8, fasc. att.).

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b66d4fd1813a4d8ea3762e4

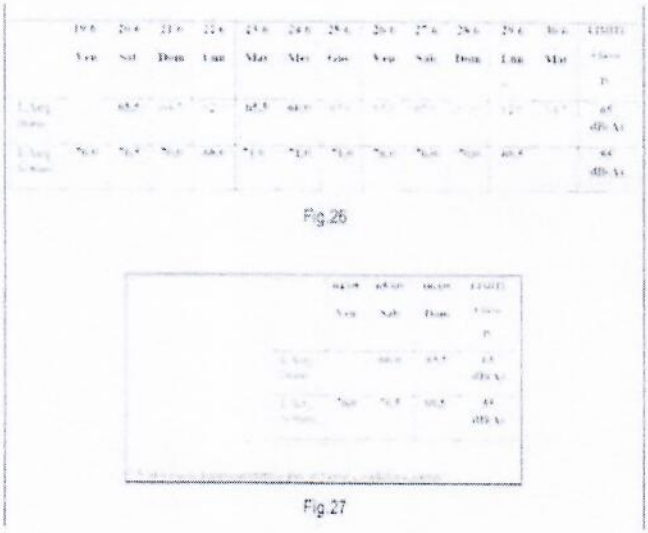


Fig.26

Fig.27

Nella figura 26 si leggono i risultati delle rilevazioni effettuate da ARPA dalle ore 22:00 del 19.06.2020 alle ore 6:00 del 30.06.2020; mentre nella figura 27 vi sono i risultati delle rilevazioni effettuate da ARPA dalle ore 22:00 del 4.09.2020 alle ore 6:00 del 7.09.2020.

Nella relazione ARPA del 2020, si leggono infine le seguenti conclusioni: "*Per quanto riguarda il TR diurno, si osserva un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione, previsti dalla classe IV del PCA, con leggeri superamenti solo il 20, 23 e 24 Giugno e il 5 e 6 giugno. Tali superamenti non superano 1.0 dB(A). Per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano. In particolare, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, i livelli equivalenti si attestano sistematicamente intorno ai 76.0 dB(A), producendo superamenti del limite di Legge di almeno 21.0 dB(A). Si osserva che tali valori notturni, non rispetterebbero nemmeno i valori limite previsti per le Classi VI di destinazione d'uso, ovvero le zone esclusivamente industriali. Confrontando i recenti risultati agli esiti del precedente monitoraggio di Aprile 2019, si osserva un clima acustico notturno analogo, sia sui valori assoluti del periodo notturno sia nel dettaglio degli intervalli orari. Le fasce orarie notturne dalle 00 alle 02, risultano le maggiormente compromesse: i valori orari di LAeq si attestano infatti sistematicamente intorno agli 80 dB(A). Si osserva che i valori registrati nel TR notturno indicano il superamento anche del valore di attenzione (art 6 D.P.C.M 14/11/1997, così definito al punto g) della Legge 447/95 il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9*" (v. doc. 8, fasc. att.).

4.4.4. Dalle risultanze peritali della consulenza espletata in corso di causa emerge che:

- l'appartamento degli attori è ubicato in Corso Garibaldi n. 104 in Milano e che "*Il tratto di strada sul quale si affaccia l'appartamento degli attori è chiuso al traffico e dispone di una sola corsia carrabile a senso unico per il transito di veicoli merci diretti alle attività commerciali in orari prestabiliti (8:00-11:00) e per consentire ai residenti di accedere alle proprie abitazioni* [...]:

- l'area ove si trova l'appartamento attoreo è caratterizzata dalla presenza di uno spazio pedonalizzato che ha, evidentemente, favorito il sorgere di attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande con posizionamento di tavoli con sedie negli spazi aperti antistanti (c.d. *dehors*);

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d1d1813a4d8ea3762e4

- l'appartamento attoreo *"ha un doppio affaccio (fig.18), con il soggiorno e una camera su Corso Garibaldi (fig.19) e con la camera padronale sulla galleria (fig.20)"* (v. relazione peritale, pp. 7 ss.);

- che l'appartamento rientra nella classe IV (aree di intensa attività umana) del piano di zonizzazione acustica comunale;

- che, quanto ai parametri utilizzati, sono stati presi in considerazione, rispettivamente, sia il riferimento normativo di carattere pubblicistico per quanto concerne la verifica dei "*valori limite assoluti di immissione*", sia i "*valori limite di emissione delle singole sorgenti*" al fine di tentare di isolare il rumore generato dalla sola movida, sia i "*valori limite differenziali di immissione*" con riguardo alla sola "*movida*" e, infine, il riferimento giurisprudenziale di cui al primo comma dell'art. 844 del Codice Civile per la verifica delle lamentate immissioni di rumore all'interno degli ambienti abitativi (pp. 31 ss. CTU);

- che, sulla base delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato il superamento del "*valore di immissione sonora assoluta*" previsto dalla normativa pubblicistica con tre superamenti del livello LAeq nel tempo di riferimento notturno nell'immobile attoreo dal lato di Corso Garibaldi, come riportato nella seguente tabella:

			CH4 - balcone camera lato cortile			CH1 - balcone soggiorno lato corso Garibaldi		
Data (inizio)	Tempo di riferimento	Secondi	LAeq	limite immissione assoluto	Rispetto del limite	LAeq	limite immissione assoluto	Rispetto del limite
13/12/2024	diurno	23117	47,3	65	SI	64,5	65	SI
13/12/2024	notturno	28800	45,9	55	SI	64,9	55	NO
14/12/2024	diurno	54872	49,5	65	SI	64,9	65	SI
14/12/2024	notturno	28188	50,9	55	SI	67,6	55	NO
15/12/2024	diurno	57600	47,4	65	SI	64,2	65	SI
15/12/2024	notturno	28800	48,5	55	SI	64,1	55	NO
16/12/2024	diurno	15478	47,1	65	SI	58,9	65	SI

Tab.2 Valori del livello LAeq nel tempo di riferimento notturno. In rosso i superamenti che sono stati misurati sempre e solo dal lato di Corso Garibaldi

- che, sulla base delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato il superamento altresì del parametro della "*normale tollerabilità*" secondo il criterio giurisprudenziale, con riguardo sia alla camera da letto che al soggiorno su Corso Garibaldi ove il criterio comparativo individua un incremento di rumore maggiore di 3 dB(A) come visibile dalla seguente tabella:

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c62986d41df1813a4d8ea3762e4

Ambiente	Canale	Estratto	Finestre	Ora inizio	Durata	Ora fine	Tipo	Valore LAF95
Soggiorno	Ch2	F_FC_1	Chiuse	02:31:42	00:13:06	02:44:48	[illegible]	35.7
Soggiorno	Ch2	F_FC_2	Chiuse	23:00:01	00:15:01	23:15:02	[illegible]	41.3
Soggiorno	Ch2	F_FC_3	Chiuse	23:00:36	00:13:22	23:14:08	[illegible]	41.7
Soggiorno	Ch2	F_FC_4	Chiuse	00:00:23	00:14:14	00:14:37	[illegible]	40.3
Soggiorno	Ch2	F_FC_5	Chiuse	01:01:09	00:13:48	01:14:56	[illegible]	34.3
Soggiorno	Ch2	F_FC_6	Chiuse	02:00:48	00:13:56	02:14:42	[illegible]	29.1
Soggiorno	Ch2	F_FA_1	Aperte	02:45:40	00:19:12	03:04:52	[illegible]	42.9
Soggiorno	Ch2	F_FA_2	Aperte	22:15:54	00:15:02	22:30:56	[illegible]	41.0
Soggiorno	Ch2	F_FA_3	Aperte	23:15:25	00:14:36	23:29:53	[illegible]	61.5
Soggiorno	Ch2	F_FA_4	Aperte	00:15:27	00:14:45	00:30:12	[illegible]	59.7
Soggiorno	Ch2	F_FA_5	Aperte	01:15:22	00:14:12	01:29:34	[illegible]	51.9
Soggiorno	Ch2	F_FA_6	Aperte	02:15:49	00:13:58	02:29:47	[illegible]	44.9

Tab 4 Valori del livello di rumore di fondo adottato e valori del livello di rumore intrusivo rilevati nel soggiorno lato Corso Garibaldi

Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – che il Tribunale ritiene di condividere integralmente in quanto immune da vizi logici e corroborata da valutazioni di indubbio valore scientifico – è, pertanto, emersa la presenza, nel quartiere Moscova tra Corso Garibaldi e Largo La Foppa, di immissioni rumorose eccedenti sia i limiti fissati dalla normativa pubblicistica sia il menzionato criterio differenziale di elaborazione giurisprudenziale.

Come visto, tale dato si evince anche dalle rilevazioni fonometriche effettuate dall'ARPA nel 2019 e nel 2020, nel periodo successivo al primo *lockdown* (mesi di giugno e settembre 2020).

Del resto, come detto, l'ente locale convenuto non ha contestato l'effettiva esistenza di immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, nemmeno in relazione al periodo allegato dagli attori dall'ottobre 2017, ma si è limitato ad eccepire la propria carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in causa.

4.5. Alla luce delle superiori considerazioni e, dunque, dell'effettiva esistenza di immissioni sonore eccedenti sia il parametro pubblicistico che la soglia della normale tollerabilità, deve, dunque, procedersi all'accertamento della titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Il Comune di Milano, nelle sue difese, ha evidenziato di non essere l'autore materiale delle immissioni in quanto il fatto dannoso allegato dagli attori non sarebbe in alcun modo riconducibile ad alcuna omissione o condotta della civica amministrazione e l'assenza di normativa specifica che autorizzi il Comune a vietare ai cittadini di fruire della pubblica strada, considerato anche che il Comune di Milano non ha competenza in materia di pubblica sicurezza. L'ente locale ha inoltre dedotto che le immissioni non sono causate dall'asse stradale di cui è proprietario il Comune (peraltro, nel tratto per cui è causa, l'asse stradale è pedonalizzata) e, in ogni caso, ha evidenziato che esisterebbero specifiche obbligazioni in tal senso in capo ai titolari dei pubblici esercizi.

Ritiene invero il Tribunale che le eccezioni sollevate dal Comune di Milano in ordine alla carenza di titolarità del diritto dal lato passivo non sono fondate.

In via preliminare deve osservarsi che è pacifico che le immissioni rilevate non dipendono da eventi organizzati o autorizzati dal Comune ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza dei vari esercizi commerciali. Occorre dunque accertare se davvero il Comune di Milano abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per ciascuna zona, secondo la relativa classificazione acustica, e, in generale, per evitare o contenere gli altri effetti nocivi della *movida* e tale

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d41df1813a4d8ea3762e4

nesso di causa va accertato secondo le ordinarie regole probatorie della responsabilità extracontrattuale.

La citata legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) demanda ai Comuni un'ampia competenza per il controllo sul rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. In particolare individua, all'art. 6, le specifiche competenze dei Comuni: l'ente può adottare regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale e i piani di risanamento acustico, disciplinati dal successivo art. 7. L'art. 14, richiamato dall'art. 6, regola la materia dei controlli e l'art. 9 prevede l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per il ricorso temporaneo a forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività. I piani di risanamento devono individuare la tipologia e l'entità dei rumori e l'individuazione delle priorità, delle modalità e dei tempi necessari per raggiungere l'obiettivo, anche attraverso l'adozione di misure cautelari a carattere d'urgenza.

La legge regionale 13 del 2001, all'art. 15, come detto, ribadisce la competenza comunale in materia di controllo del fenomeno dell'inquinamento acustico.

Sul punto il Comune di Milano, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha prodotto il prospetto dei procedimenti avviati nella zona di Corso Garibaldi – Largo La Foppa a seguito degli esposti ricevuti dai cittadini (v. doc. 8, fasc. Comune) e dei numerosi provvedimenti adottati dal 2018 (v. docc. 9, fasc. Comune) tra i quali l'ordinanza n. 41/2021.

Con l'ordinanza sindacale n. 41/2021 (v. doc. 1, fasc. Comune), ritenuta valida anche dal TAR Lombardia (v. doc. 6, fasc. Comune), l'ente locale ha cercato di limitare le attività di vendita e somministrazione di alcolici, al fine di ridurre le immissioni rumorose causate dalla movida, disponendo: "*limitazioni alla vendita per asporto per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, fascia in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico*"; "*limitazioni all'orario di utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, in ragione del numero contingentato di posti occupabili e delle contestuali limitazioni introdotte per la vendita per asporto a partire dalle ore 22.00*", con divieto rivolto, ai gestori dei locali, di utilizzare i plateatici.

La difesa del Comune ha inoltre evidenziato che la Polizia Locale, dal giugno 2021, ha eseguito nel tratto di Corso Garibaldi tra largo La Foppa e via Marsala circa 187 interventi per verificare l'osservanza della propria ordinanza adottando i relativi provvedimenti con applicazione di sanzioni amministrative (v. docc. dal 9 al 9G, fasc. Comune e doc. 16, fasc. Comune), interventi che aveva comunque eseguito già nel 2018 e 2019 (v. doc. 8, fasc. Comune).

Ancora, il Comune convenuto ha evidenziato di avere collaborato in sinergia con altri soggetti quali la Prefettura, per la realizzazione di azioni congiunte, adottando, con deliberazione di Giunta comunale n. 883/2021 (v. doc. 11, fasc. Comune), le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa, iniziativa replicata anche nel 2022 (v. doc. 12, fasc. Comune) con la deliberazione di Giunta n. 1012/2022.

Il Comune ha altresì evidenziato di avere stanziato soldi pubblici per la realizzazione di progetti di educazione civica finalizzati alla sensibilizzazione ad una migliore fruizione degli spazi pubblici (v. doc. 13, fasc. Comune).

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b644fdf1813a4d8ea3762e4

Infine, il Consiglio Comunale, al fine di gestire in maniera ordinata i plateatici, ha approvato, con apposita delibera, delle modifiche al regolamento della gestione del suolo pubblico (v. doc. 14, fasc. Comune, delibera n. 105 del 2021): tra gli aspetti principali della predetta delibera vi è una specifica disposizione dedicata al cd. "*Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con* dehors *del Comune di Milano*" con cui il Comune ha previsto le principali caratteristiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico, riportando altresì le prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'impatto acustico. In particolare, con riferimento ai *dehors*, il Comune ha previsto che:

-"*L'utilizzo dei* dehors *è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso*" per "*evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti dall'esercizio della sua attività all'aperto* "ed è vietata "*l'installazione e l'utilizzo di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora*" (v. art. 4, pag. 20-21 *sub* doc. 14, fasc. Comune);

- "*i gestori dei pubblici esercizi…che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata*", con l'obbligo di garantire il perfetto stato igienico-sanitario e le condizioni di sicurezza delle aree occupate, pena, in caso di inadempimento, la revoca della concessione di suolo pubblico (art. 14, p. 47, *sub* doc. 14, fasc. Comune);

- "*è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione*", con l'obbligo in capo all'amministrazione di vigilare sul rispetto della normativa in materia di immissioni (art. 14, p 48, *sub* doc. 14, fasc. Comune);

- che il Sindaco con ordinanze può limitare l'orario di apertura degli esercizi commerciali, laddove vi siano esigenze di ordine pubblico e di tutela della cittadinanza che potrebbe subire pregiudizio dal disturbo della quiete pubblica (art. 15, pp. 48 ss. *sub* doc. 14, fasc. Comune);

- che, in caso di inosservanza di tali prescrizioni (e in particolare del divieto di assembramento mediante occupazione di spazi eccedenti la concessione), la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine potranno disporre la chiusura provvisoria dell'esercizio per un periodo superiore a cinque giorni, la sospensione della concessione di suolo pubblico, nonché ulteriori misure dettagliatamente previste all'art. 16 (cfr. doc. 14, fasc. Comune).

Le iniziative intraprese dall'ente locale sono state documentate e non sono nemmeno oggetto di contestazione da parte della difesa attorea ed è dunque acclarato che il Comune abbia affrontato la problematica. Tuttavia, dall'esame del complessivo compendio probatorio emerge che i provvedimenti adottati dal Comune sono risultati in concreto insufficienti per ricondurre la rumorosità del quartiere Garibaldi-La Foppa entro i limiti di legge ed entro la soglia della normale tollerabilità.

Come si è detto, il superamento dei limiti è determinato dall'eccessivo affollamento del quartiere che dipende dalla concentrazione, in quell'area, di un numero eccessivo di esercizi commerciali e, nella specie, i provvedimenti adottati e gli interventi effettuati non sono risultati idonei a garantire ai residenti il diritto al pieno godimento della loro abitazione e la fruizione del diritto al riposo.

Lo stesso CTU ha accertato l'inadeguatezza degli interventi posti in essere dal Comune, laddove ha evidenziato come gli interventi effettuati dal Comune di Milano "*non hanno comunque una grande*

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b64fdf1813a4d8ea3762e4

incidenza sulla riduzione del rumore ambientale poiché quest'ultimo è dovuto per la quasi totalità dalla folla di persone" (v. pag. 46, CTU). Anche il TAR Lombardia, nella sentenza n. 2054/2020, ha affermato che "*si è trattato di misure del tutto ininfluenti sulle immissioni acustiche, che, come accertato da Arpa nella relazione depositata in data 11 settembre 2020, non hanno modificato la situazione monitorata ad aprile 2019, poiché il "clima acustico notturno" è rimasto "analogo, sia sui valori assoluti del periodo notturno, sia nel dettaglio degli intervalli orari*" (v. doc. 10, fasc. att.).

Le immissioni eccedenti i limiti predetti non provengono, dunque, dai singoli esercizi commerciali ubicati nel quartiere, ma dalla strada, di cui il Comune di Milano è proprietario e sul quale, pertanto, non può che gravare l'obbligo di farle cessare.

Del resto, come anche affermato dall'intestato Tribunale in altra pronuncia con riguardo a fattispecie analoga alla presente (v. Tribunale di Milano, sentenza n. 9958/2025), il Testo Unico in materia di Enti Locali conferisce al sindaco ampi poteri di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (art. 50 T.U.E.L.); analoghi poteri sono, altresì, riconosciuti all'amministrazione comunale dal d.lgs. 59/2010 e dalla legge regionale 6/2010. Sulla base della predetta normativa è il Comune, dunque, tenuto ad adottare ogni misura necessaria ed adeguata per il contemperamento delle diverse esigenze e diritti in rilievo.

Nel vasto quartiere di Corso Garibaldi-Largo La Foppa vi è evidentemente una elevata concentrazione di esercizi commerciali e, dunque, una misura idonea poteva essere individuata nella limitazione del rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di bevande agli esercizi ivi siti al fine di evitare una concentrazione di così tanti locali in uno spazio che deve ritenersi comunque ristretto e limitato o, ancora, altra misura idonea poteva ravvisarsi nell'irrogazione di sanzioni più severe, con conseguente revoca delle autorizzazioni concesse in caso di violazione.

La mancata adozione di misure efficaci ed adeguate a limitare le immissioni consente di ritenere soddisfatto l'elemento soggettivo della colpa del Comune di Milano che è, per l'appunto, ravvisabile nel non aver posto rimedio – per molti anni sino alla data odierna – alle immissioni intollerabili nonostante fosse pacificamente a conoscenza del fenomeno.

Deve inoltre ritenersi che il fenomeno acustico non si sia modificato negli intervalli tra una misurazione e l'altra in quanto sarebbe inverosimile ritenere che gli interventi tecnici abbiano colto, casualmente, nell'arco temporale dei citati anni, i soli momenti di superamento dei limiti (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Pertanto, deve ritenersi che anche successivamente agli accertamenti compiuti dal c.t.u. e sino alla data odierna, la situazione sia rimasta immutata, non risultando peraltro provato in giudizio che siano state adottate misure diverse ed ulteriori idonee a ridurre le immissioni nei limiti indicati.

In ragione di quanto sopra, è pertanto acclarato anche il nesso di causalità, sulla base del criterio del "*più probabile che non*", tra la mancata adozione, da parte del Comune di Milano, dei provvedimenti necessari ed efficaci a contrastare il fenomeno della c.d. movida e l'esposizione degli attori, residenti di Corso Garibaldi, ad immissioni rumorose eccedenti i limiti di cui si è detto.

Alla luce delle superiori considerazioni, è accertata la responsabilità extracontrattuale del Comune di Milano per i fatti di causa.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 512a4c629b6d4fdf18133a4d8ea3762e4

4.6. Gli attori, con la prima domanda (inibitoria), hanno chiesto *ex* art. 844 c.c. di ordinare al Comune di Milano l'adozione delle misure necessarie a ridurre al di sotto della soglia di tollerabilità le immissioni sonore, con condanna accessoria ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c..

Come affermato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, sopra richiamata (v. § 3.1.), il giudice ordinario ben può ordinare l'adozione di tutte le misure adeguate a realizzare il contenimento delle immissioni rumorose, condannando la Pubblica Amministrazione a un positivo *facere*. Tuttavia, nel momento in cui il giudice deve considerare, nel merito, ciascuna delle possibili misure, incontra una serie di limiti imposti dalle scelte discrezionali proprie dell'Ente pubblico nel governo del suo territorio che si pongono in relazione con la fattispecie concreta.

Tali limiti non riguardano, evidentemente, la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, ma quella dei limiti della pronuncia del giudice ordinario nei confronti della P.A., questione distinta rispetto alla prima ed operante sul piano del "limite interno", del tutto diverso rispetto alla questione di giurisdizione. Tali limiti si connotano a seconda delle peculiarità delle fattispecie concrete avuto riguardo alla c.d. "discrezionalità attiva" da riconoscersi alla P.A. ed attinente alla scelta delle misure più idonee (cfr., nel medesimo senso, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1198/2022).

Sebbene, come si è visto, la P.A. possa dunque essere condannata al *facere* a tal fine necessario occorre però considerare le peculiarità della gestione del territorio (e delle risorse pubbliche) che non possono implicare un'interferenza del giudice ordinario nella sfera rimessa alla discrezionalità amministrativa, discrezionalità che se non può comprimere diritti fondamentali "incomprimibili" come quelli fatti valere dagli odierni attori, può certamente esplicarsi nel *quomodo* della loro tutela.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto delle peculiarità del vasto quartiere di Corso Garibaldi-Largo La Foppa di una metropoli qual è la città di Milano, ritiene il Tribunale che la domanda inibitoria è accoglibile limitatamente e, pertanto, deve ordinarsi al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità (così come definita dal CTU nel contraddittorio tra le parti e non contestata) nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constatata, ovvero dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino, riservando all'ente locale l'individuazione degli specifici rimedi per ricondurre le immissioni entro i limiti indicati. In particolare, esse andranno ridotte con riferimento ai limiti dettati dalla zonizzazione acustica del territorio e dalla normativa regolante la materia per le ore serali e notturne e la relativa verifica andrà successivamente condotta con le medesime modalità e con i medesimi criteri seguiti dal CTU nominato in corso di causa.

Gli attori hanno formulato altresì la domanda accessoria *ex* art. 614 *bis* c.p.c..

Ebbene, l'ordine nei confronti del Comune di Milano di far cessare le immissioni oggetto di causa rappresenta indubbiamente un provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro, né la previsione della penale può ritenersi iniqua. Sussistono pertanto i presupposti per l'adozione *dell'astreinte* richiesta.

In linea con quanto si dirà in merito alla misura giornaliera del danno, la predetta penale deve essere quantificata in Euro 4,00 giornalieri per ciascuno degli attori. In ragione della peculiarità della fattispecie, di cui si è detto, e della necessità, per il Comune di Milano, di dover valutare le concrete modalità di esplicazione del *quomodo* della tutela inibitoria previa valutazione dell'allocazione delle proprie risorse, si ritiene equo assegnare al convenuto un "termine di grazia" per adempiere all'ordine

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8ea3762e4

giudiziale e, pertanto, la misura coercitiva viene prevista per il ritardo nel ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità decorrente dalla scadenza di un termine dilatorio determinato in sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1198/2022 e Tribunale di Milano, sentenza n. 9566/2025).

4.7. La (seconda) domanda risarcitoria proposta dagli attori ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

La famiglia [redacted] in sede di citazione, ha allegato e dedotto che a far data dall'ottobre 2017, ovvero dai primi accertamenti tecnici sonori che hanno comprovato il superamento dei limiti di tollerabilità, sono stati lesi nel diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al tranquillo godimento dell'habitat domestico e di quartiere che, nella prospettazione attorea, non richiede particolari dimostrazioni in quanto i rumori dell'entità di quelli accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze quotidiane, lo svago e le relazioni sociali (v. atto di citazione, p. 18 ss.) nonché una più generale compromissione della salute (v. atto di citazione, p. 9). Ancora, la difesa attorea ha dedotto che i diritti vantati dagli attori trovano fondamento in interessi costituzionalmente tutelati (diritto alla vita, alla salute, ad una pacifica conduzione della propria esistenza etc.) e pertanto meritano una tutela prevalente rispetto agli interessi economici delle società titolari degli esercizi commerciali, siti in aree confinanti con l'abitazione degli attori. Al riguardo hanno prodotto documentazione sanitaria (v. doc. 17 e 19, fasc. att.), in particolare prescrizione di ansiolitici per gli attori [redacted].

In siffatta materia deve rammentarsi che, in tema di danno alla salute e tutela risarcitoria conseguente a fatti illeciti, la Suprema Corte, che si è pronunciata a sezioni unite, ha statuito che l'assenza di un danno biologico documentato non osta comunque al risarcimento del danno non patrimoniale allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (v. Cass. civ., sezioni unite, 2611 del 1.2.2017).

Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che il disposto di cui all'art. 2059 c.c. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì "*regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.*" (cfr. Cass. civ. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703); pertanto, in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 cod. civ., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio "*ai casi previsti dalla legge*" (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Cass. civ. 16133/2014 e Cass. civ., sezioni unite, del 25.2.2016 n. 3727 ove la Suprema Corte richiama il principio penalistico di necessaria offensività cui "*fa da* pendant, *nell'ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità:*

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8ea376264

della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità").

Nella prospettazione attorea sottoposta all'odierno vaglio giudiziale, l'interesse che gli attori assumono essere stato leso a causa delle immissioni rumorose che si sono protratte per diversi anni a causa della condotta del Comune convenuto, è riconducibile al diritto al riposo, alla quiete e al rispetto della vita privata come riconosciuto anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Declinando i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, si ritiene che possa essere riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale globalmente inteso quale violazione del diritto alla salute inteso in senso ampio come diritto a vivere in ambiente salubre dal punto di vista acustico nonché diritto alla quiete, al riposo e al rispetto della vita familiare e privata che trova il suo fondamento normativo nella Convenzione europea (oltre che nel disposto di cui all'art. 2 Cost.) quale diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 8 C.e.d.u. e che assume valenza costituzionale stante il rango che la Corte costituzionale ha attribuito alla C.E.D.U. tra le fonti del diritto con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, nelle quali ha assegnato alla Convenzione il ruolo di norma interposta tra legge e Costituzione ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., oltre che fonte normativa nei termini di cui all'art. 2059 c.c..

Orbene, deve ritenersi che la lesione dei predetti diritti abbia, nel caso di specie, ecceduto una apprezzabile e consistente soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che pur impone un grado minimo di tolleranza. Ed infatti, immissioni rumorose dell'entità di quelle accertate impediscono certamente di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il diritto alla quiete e al riposo nonché al rispetto della vita privata e familiare (cfr., in termini analoghi, Tribunale di Milano, sentenza n. 9958/2025; Tribunale di Milano, sentenza n. 9566/2025 e Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1198/2022).

Con riguardo alla quantificazione del danno gli attori, alla luce della giurisprudenza di merito formatasi in materia, hanno chiesto compiersi una valutazione equitativa del risarcimento del danno computato in Euro 500,00 per ciascun mese in cui ciascun attore ha dovuto patire la situazione inaccettabile, così formulando, in citazione, la domanda per complessivi Euro 29.000,00, ovvero 500,00 Euro mensili da ottobre 2017 ed agosto 2022, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con riserva di ulteriore richiesta risarcitoria per il periodo successivo.

L'ente locale ha contestato la quantificazione del danno come formulata dagli attori.

Al riguardo ritiene il Tribunale che la quantificazione del danno non patrimoniale debba avvenire certamente in via equitativa *ex* artt. 1226 e 2056 c.c. e, in relazione al criterio da utilizzare per la sua liquidazione, che debba darsi seguito all'orientamento dell'intestato Tribunale (v. sentenza n. 9958/2025; Tribunale di Milano, sentenza n. 9566/2025) nonché della Corte di appello di Torino (sentenza n. 1198/2022) in fattispecie analoghe a quella per cui è causa.

Il predetto orientamento della giurisprudenza di merito ha preso, infatti, le mosse dal parametro individuato dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per il calcolo dell'inabilità temporanea assoluta, in quanto "*coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo*" (Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198), ma non ha considerato il predetto paramento nella sua interezza valorizzando circostanze che ricorrono anche nella presente causa. Ed infatti, gli attori anche in tal caso non hanno lamentato un

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b5d1d1813a4d8ea3762e4

danno biologico/dinamico-relazionale strettamente inteso e, inoltre, l'entità delle immissioni rumorose, come accertato, varia nell'arco della medesima giornata in quanto riguarda le sole ore serali e notturne.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto ritenersi corretto fare riferimento al medesimo criterio in quanto reputato equo dall'intestato Tribunale e, pertanto, deve essere riconosciuto il 10% di Euro 115,00 *pro die* (corrispondente al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024), da ridursi successivamente ad un terzo in ragione delle circostanze sopra evidenziate (in particolare, del numero di ore giornaliere coinvolte dal fenomeno, della sua variabilità e del modo in cui il pregiudizio è stato prospettato).

Il periodo da considerare deve tenere conto sia della notoria chiusura forzata degli esercizi commerciali in ragione dei provvedimenti adottati dal Governo a causa della pandemia da Covid-19 (periodi di c.d. *lockdown*) che ha compresso la mobilità dei cittadini e le attività dei pubblici esercizi, sia della circostanza che le immissioni accertate possono reputarsi sostanzialmente immutate sino alla data odierna.

In particolare, il primo periodo decorre dai primi accertamenti del 12.10.2017 (v. doc. 2, fasc. att.) sino al 9.3.2020, data del D.P.C.M. che, a partire dal giorno successivo, ha disposto il primo c.d. *lockdown*. Deve successivamente ritenersi che tra il mese di maggio 2020 (fine del primo *lockdown*) e il 24.10.2020 (inizio del secondo *lockdown* parziale) la movida sia tornata a prorompere con esuberanza non minore della precedente, come del resto accertato dalla stessa ARPA sia nel mese di giugno 2020 che di settembre 2020 (v. doc. 8, fasc. Comune). Deve poi considerarsi il successivo periodo da marzo 2021 (mese nel quale sono cessate le restrizioni e la movida è nuovamente tornata a prorompere) sino alla data odierna. Ed infatti, come detto, deve ritenersi verosimile che il fenomeno acustico non si sia modificato negli intervalli tra una misurazione e l'altra e successivamente all'ultima misurazione; né il Comune ha provato di essere intervenuto, successivamente alla disposta c.t.u. fonometrica, riducendo l'intensità delle immissioni rumorose.

Negli scritti conclusivi, piuttosto, l'ente locale ha confermato la permanenza delle immissioni rumorose come accertate dal C.T.U. ("*Il Comune di Milano, infatti, non contesta che nell'area adiacente al condominio di Corso Garibaldi, dove risiedono gli odierni attori, vi siano criticità connesse al fenomeno della movida, come emerso dalle relazioni ARPA e dalla CTU; detto in altri termini l'attività istruttoria ha dimostrato fatti non contestati dal Comune di Milano*": v. memoria di replica, p. 5).

Ne consegue che il relativo importo, pari ad Euro 3,83 giornalieri, arrotondato ad Euro 4,00 *pro die*, va moltiplicato per 365 giorni all'anno per il periodo compreso tra il 12.10.2017 e la data odierna (totale giorni 3173), con scomputo di un periodo complessivo pari a otto mesi coincidente con la durata del c.d. *lockdown* totale (totale giorni 240) per un totale di **Euro 11.732,00** (totale giorni 2933). La somma sopra liquidata, in via equitativa, in quanto parametrata a valori già attuali, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione.

Agli attori deve, dunque, essere riconosciuta la somma di Euro 11.732,00 ciascuno, liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

4.8. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8ea3762e4

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.

Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo *ex* artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo ovvero alla data in cui è stato accertato il primo superamento dei limiti indicati (12.10.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12.10.2017 fino alla presente sentenza.

5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, dunque, della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con riconoscimento dei valori medi per ogni singola fase). Gli importi così determinati devono inoltre essere aumentati del 30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.

Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico dell'ente locale gli esborsi sostenuti dagli attori per il contributo unificato e la marca da bollo (Euro 759,00 + Euro 27,00).

Parimenti, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 27.5.2025, devono essere definitivamente poste a carico del Comune di Milano.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- ***ordina*** al Comune di [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore*, di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità accertate in corso di causa nel quartiere Moscova tra Corso Garibaldi e Largo La Foppa;
- ***fissa*** *ex* art. 614 *bis* c.p.c. la somma di denaro dovuta dal Comune di Milano per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui al precedente punto in Euro 4,00 giornalieri in favore di ciascuno degli attori a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- ***condanna*** il Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma di **Euro 11.732,00** a favore di ciascuno degli attori [redacted], come legalmente

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fd1813a4d8ea3762e4

rappresentata da [redacted] oltre accessori come in motivazione;

- ***condanna*** il Comune di [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano complessivamente in **Euro 11.385,92** per compensi, **Euro 786,00** per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- ***pone*** definitivamente a carico del Comune [redacted] le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 27.5.2025.

Milano, 20 giugno 2026

Il Giudice
dott. Annamaria Salerno

Firmato Da: ANNAMARIA SALERNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f2a4c629b6d4fdf1813a4d8ea3762e4